CONGREGAZIONE

DEI POSSIDENTI IRRIGANTI

NELLE VILLE DI S. GIACOMO, E S. CATTALDO

NEI SOBBORGHI DI MODENA.

Regolamento da osservarsi per godere del benefizio delle Irrigazioni approvato nella radunanza tenuta dalla Congregazione il giorno 14. *Marzo* 1826.

La Congregazione si componeva in origine di un ristretto numero di Possidenti, i quali fissato avendo fra loro alcune massime e norme per la distribuzione delle irrigazioni, ne fruivano in abbondanza; nè potevano allora insorgere così facilmente questioni, e perchè il numero dei prati era ristretto, e perchè era copiosa l'acqua destinata ad irrigarli.

Quantunque siasi, è vero, piuttosto aumentato d'acqua il Canale di Freto principal sorgente di queste irrigazioni, dopo gli ultimi lavori per parte del Governo eseguiti nelle fontane da cui trae esso alimento, sonosi però contemporaneamente aumentati di tanto i prati, che seguendo i principii di legge ricevuti ed i regolamenti vigenti in proposito, furono ammessi a godere il benefizio delle Irrigazioni, che la Congregazione ha riconosciuto essere necessario un regolamento che richiami in vigore alcune delle massime già inaddietro fissate, e ne stabilisca delle nuove per l'importante scopo che le acque vengano distribuite con la dovuta equità, che i turni siano regolarmente compiuti, e che non si faccia luogo per parte di alcuno a consumo d'acque in pregiudizio dell'intera società degli Irriganti.

Chiunque però d'ora in avanti vorrà partecipare del benefizio di queste irrigazioni dovrà osservare oltre quanto è già stato stabilito in addietro, tutti gli Articoli prescritti dal presente regolamento, obbligandosi in forma con la propria firma appiedi di esso, la quale firma si riterrà obbligatoria per la piena osservanza di questo piano.

I. Tutte le bocchette poste tanto sul Canale maestro, quanto sui rami particolari dovranno essere munite di luce regolare di oncie quattro di lato

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

per ogni verso in macigno, di paratoja e serratura secondo il modello fissat
dai Deputati della Congregazione.

II. I lavori a ciò necessarii dovranno essere terminati entro il prossim
Aprile 1826; e le Chiavi numerizzate secondo porta l'ordine del Campione d
vranno essere depositate presso i Deputati a ciò destinati dalla Congregazion

III. L'altezza degli assoni delle more che attraversano il Canale di S. Ca
taldo non dovrà mai eccedere più di oncie una il labbro superiore delle lu
delle rispettive bocchette in macigno nelle quali introdur si deve l'acqu
e compita che sia l'irrigazione dei prati che irrigano per quella, o quel
bocchette, dovrà immediatamente levarsi la chiusa, cosicchè l'acqua proce
liberamente agli altri irriganti inferiori.

IV. Resta assolutamente vietato agli irriganti di tagliare gli Argini del Can
le, o quelli dei condotti, dovendo eglino irrigare per il fosso a ciò destinato
chi sarà trovato in contravvenzione sarà assoggettato al pagamento di lire ve
italiane a vantaggio della Cassa. Chi avrà sforzata o rotta la chiavica per fru
dell'acqua fuori del suo turno, sarà assoggettato al pagamento di detta som
per la prima volta, e in caso di recidiva la Congregazione farà a spese dell'
rigante murare la bocchetta ed egli perderà il diritto di irrigare per quell'an

V. Entro il mese di Marzo d'ogni anno dovrà farsi dagli Irriganti la
nunzia fedele dei terreni pei quali intendono di godere delle irrigazioni, tan
relativamente ai prati di recente costruzione che non fossero allibrati
Campione, quanto per quelli che essendovi registrati avessero sofferto variaz
ne in più o in meno. Entro il mese stesso dovranno essere stati escavati i co
dotti irrigatorj in proporzione delle acque che devono portare, come pu
dovranno allargarsi le luci dei Ponti troppo angusti a giudizio dei Deput
e a tutto il 10. Aprile dovranno essere riattate le chiaviche, e i manufa
in modo che non ispandano acqua. A tutto Aprile d'ogni anno dovran
essere fatti tanto attorno ai terreni da irrigarsi, quanto lungo ai condo
irrigatorii gli arginetti necessarii per ritenere le acque. Se qualche propr
tario irrigante manca a quanto ordina il presente Articolo, o non compie
lavori prescritti dai Deputati entro il termine stabilito, gli viene sospe
l'irrigazione finchè gli abbia lodevolmente eseguiti.

VI. Siccome la Congregazione non pratica di estradare licenze agli irriganti
come si costuma di fare in ogni ben regolata Amministrazione d'acque, co
sì per supplire in maniera plausibile a questo importante Articolo, vi saranno
due Deputati che custodiranno le Chiavi delle bocchette; i Dugaroli dovran
no di mano in mano andarle a prendere da essi per aprir due bocchette
contemporaneamente, quando ciò possa ottenersi, in regola del diritto del
Campione, e chiuderle subito che sia terminata la irrigazione del prato o
prati corrispondenti, riconsegnando agli stessi Deputati le Chiavi.

VII. Quando arriva il rispettivo turno, e l'irrigante per propria incuria
ricusa l'acqua, egli perde il diritto di irrigare per quella volta; e l'acqua
passa al successivo possidente descritto in Campione, nè può chi l'ha ricusata, pretenderla che finito quel turno.

VIII. I Maceri, e le buche se ve ne sono, non si devono riempire se non dopo che sia terminato il primo turno d'irrigazione.

IX. Quando si possa dar l'irrigazione per due o più bocchette consecutive contemporaneamente, ciò dovrà farsi, diversamente si aprirà una sola bocchetta alla volta, e terminata l'irrigazione per quella, o quelle date bocchette contemporaneamente aperte, il Dugarolo, come si è detto all'Articolo VI., dovrà chiuderle e portar la Chiave ai Deputati.

X. Quando un prato ha avuto l'acqua per le ore fissate dal Campione, si ritiene finita l'irrigazione, e li Dugaroli devono mandar l'acqua avanti; nè si ammettono irrigazioni parziali sul pretesto di non avere finita la seganda, o di avere il fieno nel prato ec.

XI. Que' Possidenti in S. Giacomo, e S. Cattaldo i quali dimanderanno di far parte di questa Società d'Irriganti per godere del benefizio delle irrigazioni, dovranno assoggettarsi pienamente ai regolamenti vigenti in proposito, ed a quanto prescrive il presente firmando l'obbligazione, di cui si è più sopra parlato.

XII. Restano in vigore tutti i precedenti regolamenti e consuetudini che non sono in contraddizione col presente, e specialmente quello che l'orario per le irrigazioni debba fissarsi da un Ingegnere a ciò destinato dalla Congregazione a spesa dei rispettivi irriganti.

Modena 14. Marzo 1826.

INGEGNERE ANTONIO LOMBARDI INGEGNERE ANDREA BOCCOLARI MAGGIOR GIUSEPPE CARANDINI	DEPUTATI ALLE IRRIGAZIONI.

DOTTOR ANTONIO SOLIERI Cancelliere.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

2 1. 16 aprile 1807.

№ 1611

26.613.